



Oneri previdenziali per gli amministratori locali
Atto di orientamento ministeriale
sull'attuazione dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24615/2023
26 settembre 2024

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24615/2023 ha disposto della corretta interpretazione dell'art. 86 TUEL riguardo al regime degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi per gli amministratori locali che svolgono un'attività di lavoro autonomo o libero professionale.

Com'è noto, l'orientamento ermeneutico fornito dalla Suprema magistratura si è posto in controtendenza rispetto ai precedenti indirizzi interpretativi, espressi sia dal Ministero dell'Interno che dalla Corte dei Conti, che consideravano la sospensione dell'attività professionale come requisito sostanziale per il riconoscimento dei contributi.

Considerati gli importanti risvolti attuativi per i Comuni, ANCI ha richiesto una circolare interpretativa utile a fornire un indirizzo univoco e operativo sull'Ordinanza sopracitata, con lettera del Segretario Generale Veronica Nicotra al Prefetto Caterina Amato, Direttore Centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno (12 dicembre 2023).

In data 1° agosto 2024 è stato finalmente pubblicato dal Ministero dell'Interno-Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli enti locali l' *“Atto di orientamento sul versamento forfettario degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e liberi professionisti”*.

Tale atto conferma quanto prospettato dall'Associazione ovvero che il riconoscimento dei contributi non è subordinato a qualche parametro che misuri la riduzione o addirittura il mancato esercizio, o la rinuncia all'attività professionale svolta, come chiarito dall'atto di orientamento ministeriale che si riporta qui di seguito per completezza:

“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”.

Inoltre, tale chiarimento conferma che il versamento per gli enti è subordinato al ricevimento di una specifica istanza da parte degli amministratori interessati.



Integrazione su profili applicativi e contabili

03 marzo 2026

L'art. 86, comma 2, TUEL prevede che il Comune si faccia carico degli oneri previdenziali degli amministratori non dipendenti, mediante contributo forfettario su richiesta dell'interessato. Il Ministero dell'Interno (parere 9.10.2025), richiamando la Corte dei conti Lombardia (del. 270/2025), ha chiarito che l'erogazione presuppone un'istanza formale, fermo restando che il diritto sussiste in presenza dei requisiti di legge.

Sotto il profilo contabile, non si è in presenza di un debito fuori bilancio, poiché l'obbligazione trova il proprio fondamento diretto nella legge e non integra una spesa irregolare riconducibile all'art. 194 TUEL. Il relativo credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., con conseguente recuperabilità degli ultimi dieci anni, salvo eventuali atti interruttivi. Pertanto, anche qualora la richiesta non sia stata presentata all'inizio del mandato, non si configura alcuna retroattività illegittima, ma l'esercizio di un diritto soggetto unicamente al limite prescrizione. La valutazione compete al Comune, mentre eventuali controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. La fattispecie, peraltro, non è isolata, essendo già stata oggetto di esame in sede ministeriale e contabile.